

STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE GIURISTI PRATICANTI
DEL CANTON TICINO (AGP)

Titolo I: Costituzione, scopo e sede

Art. 1 Costituzione

Sotto la denominazione "Associazione Giuristi Praticanti del Canton Ticino" (in seguito AGP) viene costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e seguenti CC.

Art. 2 Sede

¹ La sede dell'AGP è presso il domicilio del Presidente.

² L'AGP ne dà informazione sul proprio sito web.

Art. 3 Scopo

¹ L'AGP ha lo scopo di:

- a. difendere e rappresentare gli interessi dei propri soci;
- b. favorire il contatto e i legami tra i soci;
- c. offrire ai soci una piattaforma di informazione;
- d. favorire i contatti professionali, segnatamente con gli avvocati e i notai del Canton Ticino e i relativi Ordini, così come con le Autorità;
- e. contribuire allo sviluppo delle conoscenze giuridiche e deontologiche dei propri soci;
- f. promuovere lo scambio tra l'AGP e gli studenti;
- g. difendere e migliorare le condizioni di lavoro dei praticanti e degli alunni giudiziari.

² L'AGP è apartitica e aconfessionale.

Titolo II: Soci

Art. 4 In generale

Possono essere soci dell'AGP, i giuristi praticanti, gli avvocati e gli studenti universitari.

Art. 5 Soci Studenti

Sono soci Studenti le studentesse e gli studenti domiciliati in Svizzera e iscritti ad una facoltà di diritto.

Art. 6 Soci Praticanti

- ¹ Sono soci Praticanti coloro che compaiono iscritti all'Elenco dei praticanti del Canton Ticino e sono domiciliati in Canton Ticino.
- ² Sono altresì ammessi i praticanti e gli alunni giudiziari di altri cantoni che, seppur temporaneamente, svolgono un periodo di pratica e/o alunnato sul territorio ticinese.
- ³ I soci Praticanti hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 7 Soci Avvocati

- ¹ Sono soci Avvocati coloro che hanno ottenuto il brevetto d'avvocato in Canton Ticino da meno di tre anni.
- ² I soci Avvocati hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 8 Soci Onorari

- ¹ Possono essere nominati soci Onorari dal Consiglio direttivo, i soci Praticanti e/o Avvocati che hanno reso particolari servizi oppure che hanno contribuito in modo particolare al perseguimento degli scopi dell'AGP.
- ² I membri del Consiglio direttivo uscenti e che non si ricandidano per un nuovo mandato, possono essere nominati soci Onorari in occasione dell'ultima riunione del loro mandato. Essi devono astenersi dal voto. La trattanda deve essere presente all'ordine del giorno al momento della convocazione dell'ultima riunione.
- ³ Salvo il caso di radiazione dall'AGP, la nomina a socio Onorario è illimitata nel tempo.
- ⁴ Essi non hanno diritto di voto in Assemblea, ma vi possono prendere la parola.

Art. 9 Tassa sociale

- ¹ Dal momento del pagamento della tassa sociale, la persona diventa socio dell'AGP per la durata di 12 mesi.
- ² La tassa sociale per i soci Studenti ammonta a CHF 10.00 fino all'ottenimento del "Master of Law" o di un titolo accademico parificato.
- ³ Con l'ottenimento del "Master of Law" o di un titolo accademico parificato, la tassa sociale per i soci Studenti ammonta a CHF 40.00.
- ⁴ La tassa sociale ammonta a CHF 40.00 per i soci Praticanti, mentre per i soci Avvocati ammonta a CHF 70.00.
- ⁵ I soci Onorari a partire dalla loro nomina, i membri del Consiglio direttivo, gli ex membri del Consiglio direttivo e i Revisori dei conti sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.
- ⁶ La tassa sociale non viene rimborsata.

Art. 10 Dimissioni

Perdono la qualità di socio coloro che:

- a. non rinnovano il proprio tesseramento nonostante il sollecito da parte del Consiglio direttivo;
- b. comunicano al Consiglio direttivo le proprie dimissioni in forma scritta prima della scadenza annuale del tesseramento.

Art. 11 Radiazioni

- ¹ Possono essere radiati i soci che:
 - a. hanno cagionato un grave pregiudizio all'AGP;
 - b. hanno gravemente violato lo Statuto;
 - c. con la loro condotta o per altri motivi gravi si siano resi indegni di appartenere all'AGP.
- ² La radiazione è pronunciata dall'Assemblea generale su proposta motivata del Consiglio direttivo. Essa decide con maggioranza semplice dei presenti.
- ³ Il Consiglio direttivo trasmette in forma scritta la decisione motivata entro 30 giorni al socio interessato.
- ⁴ La decisione è immediatamente esecutiva e contro tale decisione sono date le vie di ricorso ammesse dalla legge.

Art. 12 Sostenitori dell'AGP

- ¹ Alle persone che sostengono l'AGP, con contributi finanziari annuali, può essere riconosciuta esplicitamente il ruolo di sostenitore.
- ² Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente l'importo dei contributi minimi che comunica in occasione dell'Assemblea generale.
- ³ I sostenitori non hanno diritto di voto.

Titolo III: Organizzazione dell'AGP**Capo I: In generale****Art. 13 Organi**

Gli organi dell'AGP sono:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. i Revisori dei conti.

Art. 14 Deliberazioni

- ¹ Salvo disposizioni contrarie, gli organi deliberano a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti. Di regola, le votazioni avvengono per alzata di mano.
- ² Per la determinazione della maggioranza non vengono conteggiati né i voti di astensione né quelli non validi.
- ³ Salvo disposizioni contrarie, e su richiesta di $\frac{1}{4}$ dei soci presenti o di tre membri del Consiglio direttivo, è possibile svolgere una votazione a scrutinio segreto.
- ⁴ In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Art. 15 Verbale

- ¹ Ogni seduta e decisione degli organi è verbalizzata.
- ² L'estensore del verbale viene nominato su proposta di chi presiede l'organo riunito. Di norma è nominato il Segretario.

- ³ I singoli verbali possono essere consultati, da ogni socio che ne fa richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo, che ne permette l'accesso entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 16 Diritto di voto

- ¹ Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
- ² I soci non hanno la possibilità di farsi rappresentare.
- ³ Salvo diversa disposizione, il voto per corrispondenza non è ammesso.
- ⁴ Devono astenersi dal voto i soci chiamati a votare su questioni concernenti un proprio interesse privato o una propria controversia in cui è coinvolta l'AGP.

Art. 17 Rappresentanza

Per obbligare validamente l'AGP è necessaria la firma collettiva a due del Presidente e di un altro membro del Consiglio direttivo.

Capo II: Assemblea generale dei soci

Art. 18 Competenze

- ¹ L'Assemblea generale dei soci (di seguito "Assemblea") è l'organo supremo.
- ² Ad essa spettano i seguenti compiti:
- a. l'adozione e la modifica dello Statuto;
 - b. la nomina e la revoca dei membri degli altri organi dell'AGP;
 - c. la delibera annuale circa il rendiconto finanziario, nonché quella in merito alla gestione del Consiglio direttivo;
 - d. lo scarico dei membri del Consiglio direttivo;
 - e. la decisione su ricorsi contro le singole decisioni del Consiglio direttivo;
 - f. lo scioglimento dell'AGP.

Art. 19 Convocazione

L'Assemblea è convocata, almeno un 30 giorni prima, dal Presidente in forma scritta, con l'indicazione provvisoria delle trattande.

Art. 20 Assemblea ordinaria

- ¹ L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all'anno.
- ² Entro e non oltre 20 giorni dalla data dell'Assemblea, ogni socio avente diritto di voto può richiedere per iscritto al Consiglio direttivo che vengano trattati uno o più temi.
- ³ La lista definitiva delle trattande deve essere inviata ai soci, per iscritto, entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea.
- ⁴ L'Assemblea può statuire solamente in merito alle trattande contenute nella lista definitiva.

Art. 21 Svolgimento

- ¹ Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, un altro membro del Consiglio direttivo dirige l'Assemblea.
- ² Il Presidente dell'Assemblea può revocare il diritto di voto e/o espellere un presente che, nonostante ripetuti richiami all'ordine, continua a disturbare il corretto svolgimento della seduta.
- ³ L'Assemblea può deliberare validamente soltanto alla presenza di 1/5 dei soci. Per revisioni totali o parziali degli Statuti è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei soci.
- ⁴ Qualora non fossero raggiunti tali quorum, il Presidente dell'Assemblea può abilitare l'Assemblea a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 22 Assemblea straordinaria

- ¹ Un'Assemblea straordinaria si tiene su decisione di 1/3 dei membri del Consiglio direttivo o su richiesta scritta e motivata, contenente la lista delle trattande provvisorie, di 1/5 dei soci aventi diritto di voto.
- ² L'Assemblea viene convocata entro 3 mesi dalla richiesta.
- ³ Se richiesta dai soci, il Consiglio direttivo può prevedere ulteriori trattande all'ordine del giorno.
- ⁴ L'ordine del giorno definitivo è trasmesso in forma scritta entro cinque giorni dall'Assemblea.

Capo III: Consiglio direttivo**Art. 23 Composizione**

- ¹ I membri del Consiglio direttivo sono almeno 4 e al massimo 7.
- ² Il Consiglio direttivo è costituito almeno dalle seguenti cariche, non cumulabili tra di loro: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Cassiere.
- ³ Esso entra in funzione alla prima riunione dopo l'Assemblea generale e assegna autonomamente le singole cariche, ad eccezione del Presidente, eletto dall'Assemblea.
- ⁴ In caso di mancato raggiungimento del numero minimo dei membri, il Direttivo si organizza autonomamente affinché i compiti siano equamente ripartiti, riservata la cooptazione.

Art. 24 Eleggibilità

Possono essere eletti nel Consiglio direttivo solo i soci Praticanti e i soci Avvocati.

Art. 25 Candidatura

- ¹ Chi intende proporsi quale membro del Consiglio direttivo deve candidarsi per iscritto allo stesso entro 20 giorni dall'Assemblea, trasmettendo una breve presentazione personale a cui è allegata una propria fotografia.
- ² I membri uscenti del Consiglio direttivo sono automaticamente ricandidati, senza dover trasmettere nuovamente la propria presentazione.
- ³ Le candidature tardive non sono prese in considerazione.

Art. 26 Procedura d'elezione

- ¹ Se il numero dei candidati è pari al numero dei posti disponibili, l'Assemblea procede al voto in blocco per acclamazione, salvo che 1/5 degli aventi diritto di voto presenti vi si opponga. In tal caso, l'Assemblea procede al voto dei singoli candidati secondo le modalità del cpv. 3.
- ² Se vi sono più candidati che posti disponibili, l'Assemblea elegge in un primo momento i membri uscenti del Consiglio direttivo, salvo che 1/5 degli aventi diritto di voto presenti vi si opponga. In tal caso, l'Assemblea procede al voto di tutti i candidati secondo le modalità del cpv. 3.
- ³ Salvo le disposizioni del cpv. 1 e cpv. 2, l'elezione avviene per scrutinio segreto. Nei primi due scrutini vale la maggioranza assoluta dei voti. A partire dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 27 Inizio e fine del mandato

- ¹ I membri del Consiglio direttivo e il Presidente vengono eletti per un anno. Il loro mandato può essere rinnovato per altre tre volte. La durata complessiva del singolo membro non può comunque superare i quattro anni.
- ² Il mandato dei membri del Consiglio direttivo termina:
 - a. alla scadenza della sua durata,
 - b. con la revoca pronunciata a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea per motivi gravi, oppure
 - c. con le dimissioni per iscritto della persona interessata inoltrate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni possono essere presentate in ogni momento senza addurre motivi.
- ³ In caso di dimissioni, le stesse hanno effetto immediato, riservato il formale scarico di responsabilità da parte dell'Assemblea.
- ⁴ Se necessario, il Consiglio direttivo può cooptare un nuovo membro che rimane in carica *ad interim* senza diritto di voto fino all'assemblea ordinaria successiva.

Art. 28 Competenze

- ¹ Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'AGP.
- ² Esso ha tutte le competenze che non sono state attribuite ad un altro organo, in particolare esegue le decisioni dell'Assemblea e si occupa dell'ordinaria amministrazione dell'AGP.
- ³ Il Consiglio direttivo ha la facoltà di rifiutare l'adesione di un socio nella misura in cui non adempia ai requisiti di ammissione di cui agli artt. 4 a 8. Contro tale decisione, la persona non ammessa può ricorrere, per iscritto entro un mese all'Assemblea per il tramite del Consiglio direttivo. L'Assemblea statuisce in via definitiva sulla decisione del Consiglio direttivo.
- ⁴ Il Consiglio direttivo organizza e gestisce le sue funzioni autonomamente. Esso adotta e modifica un proprio regolamento interno.

Art. 29 Convocazione e deliberazioni

- ¹ Il Consiglio direttivo svolge riunioni regolari, di principio una volta al mese, che vengono convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta di due membri del Consiglio direttivo.
- ² Una valida deliberazione richiede l'esistenza di un ordine del giorno e la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio direttivo. L'astensione equivale a partecipazione.
- ³ Per questioni urgenti il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, decide autonomamente e informa il Consiglio direttivo immediatamente. La questione viene poi discussa alla riunione successiva.
- ⁴ Il Consiglio direttivo può deliberare anche per mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione elettronica. Le modalità sono regolate in un regolamento interno.
- ⁵ In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Art. 30 Presidente e Vicepresidente

- ¹ Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, dirige le sedute dell'Assemblea e le riunioni del Consiglio direttivo. Inoltre, il Presidente assume i compiti che gli sono affidati dagli Statuti.
- ² Il Presidente rappresenta l'AGP verso terzi, riservato l'art. 17 (rappresentanza).

Art. 31 Segretario

Riservati specifici incarichi assegnati dagli altri organi dell'AGP, il Segretario si occupa, in particolare, di:

- a. spedire le convocazioni delle sedute dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio direttivo;
- b. verbalizzare le sedute dell'Assemblea e quelle del Consiglio direttivo;
- c. tenere l'archivio e conservare i documenti dell'AGP.

Art. 32 Cassiere

Riservati specifici incarichi assegnati dagli altri organi dell'AGP, il Cassiere si occupa, in particolare, di:

- a. riscuotere la tassa sociale;
- b. stilare un inventario dei beni di proprietà dell'AGP;
- c. tenere aggiornata una lista dei membri dell'AGP;
- d. gestire la contabilità e pianificare le risorse finanziarie;
- e. stilare il preventivo ed il consuntivo dell'AGP;
- f. informare i soci della situazione economica dell'AGP all'Assemblea ordinaria.

Capo IV: Revisori dei conti**Art. 33 Elezione e competenze**

- ¹ L'Assemblea generale elegge, per un periodo di un anno, due Revisori.
- ² I membri del Consiglio direttivo e i soci Onorari non sono eleggibili al ruolo di Revisore.
- ³ I Revisori esaminano e controllano la gestione ordinaria e sottopongono un preavviso all'Assemblea.

- ⁴ Per l'esercizio delle proprie funzioni, i Revisori hanno il diritto di accedere ai documenti contabili dell'AGP, nonché di interpellare, se necessario, i membri del Consiglio direttivo in merito a singole questioni. Questi ultimi sono tenuti a collaborare.
- ⁵ Se necessario, la revisione dei conti può essere affidata ad una persona fisica o giuridica esterna all'AGP.
- ⁶ L'Assemblea può decidere di rinunciare alla nomina dei Revisori.

Capo V: Patrimonio sociale

Art. 34 Composizione

- ¹ Il patrimonio sociale si compone, in particolare, di:
 - a. tasse sociali;
 - b. sponsorizzazioni;
 - c. donazioni.
- ² I membri dell'AGP non hanno alcuna pretesa sul patrimonio sociale, salvo il caso di indennizzi e rimborsi espressamente previsti dallo Statuto o da regolamenti interni.
- ³ L'anno contabile intercorre nel lasso di tempo tra un'assemblea generale ordinaria e quella ordinaria successiva svolta entro il 31 ottobre successivo.

Art. 35 Responsabilità

- ¹ L'AGP risponde con tutto il patrimonio sociale.
- ² È esclusa ogni e qualunque responsabilità individuale dei singoli soci o membri, salvo in caso di dolo o di negligenza grave.

Capo VI: Disposizioni finali

Art. 36 Forma scritta

Per i casi in cui il presente Statuto preveda la forma scritta, si intende sia la forma elettronica sia quella cartacea.

Art. 37 Scioglimento

- ¹ In caso di scioglimento, l'Assemblea decide, su proposta del Consiglio direttivo, la destinazione del patrimonio sociale.
- ² Lo scioglimento dell'AGP è pronunciato dall'Assemblea generale su maggioranza di 3/4 dell'Assemblea.
- ³ L'Assemblea nomina i liquidatori.

Art. 38 Modifica degli statuti

Una modifica parziale o totale degli statuti è approvata solo se decisa, con maggioranza qualificata, dagli aventi diritto di voto presenti all'Assemblea.

Art. 39 Entrata in vigore degli statuti

I presenti Statuti approvati dall'Assemblea costituente dell'Associazione Giuristi Praticanti del Canton Ticino riunitasi il 23 ottobre 2012 presso il Centro di Studi Bancari, Villa Negroni, Vezia entrano immediatamente in vigore.

Statuti approvati dall'Assemblea costituente in Vezia, 23 ottobre 2012.
Revisione statutaria approvata in Lugano, 20 novembre 2013.
Revisione statutaria approvata in Lugano, 24 ottobre 2018.
Revisione statutaria approvata in Lugano, 16 ottobre 2019.
Revisione statutaria approvata in Lugano, 22 ottobre 2020.
Revisione statutaria approvata in Lugano, 13 ottobre 2021.
Revisione statutaria totale approvata in Lugano, 19 ottobre 2023.

Lugano, 19 ottobre 2023

Avv. Michelle Aleo

La Presidente

MLaw Damiano Pasquali

Il Segretario

Nota del Direttivo: il presente statuto è pubblicato sul sito dell'Associazione dal 20.10.2023